IL VERDE S.R.L.
PROCEDURA AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 — Protocollo integrativo del Modello 231 — Rev. 00

ART. 1 — PREMESSA E FINALITÀ

La presente procedura disciplina il sistema di segnalazione interna delle violazioni adottato da IL VERDE S.R.L. (di seguito «la Società») ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937. La Società rientra nell'ambito di applicazione della disciplina in quanto ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, circostanza che determina l'obbligo di istituire il canale di segnalazione indipendentemente dal numero dei dipendenti. La procedura costituisce protocollo integrativo del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001, e si coordina con il Codice Etico e con il sistema disciplinare.

ART. 2 — CHI PUÒ SEGNALARE

Possono presentare una segnalazione i dipendenti della Società, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e i subappaltatori e i loro dipendenti, i volontari e i tirocinanti, nonché l'amministratore e i soci, che siano venuti a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo, anche quando il rapporto non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o dopo il suo scioglimento. Le tutele previste dalla presente procedura si estendono ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente, nonché agli enti di proprietà del segnalante.

ART. 3 — OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistano in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o in violazioni del Modello e del Codice Etico, nonché negli altri illeciti previsti dal D.Lgs. 24/2023, quali, a titolo esemplificativo, episodi corruttivi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, turbative nelle gare d'appalto, violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, illeciti ambientali nella gestione dei rifiuti e dei prodotti fitosanitari, impiego di lavoratori irregolari. Non rientrano nella presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici, per le quali restano fermi gli ordinari strumenti aziendali e sindacali.

ART. 4 — GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione del canale interno è affidata all'Avv. Christopher Leone, componente dell'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore Unico con incarico distinto e separato dalla funzione di vigilanza sul Modello, in ragione dei requisiti di autonomia, indipendenza e competenza. Qualora la segnalazione riguardi il gestore, ovvero questi versi in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, egli si astiene e la segnalazione è gestita dal Dott. Maurizio Carugno, componente dell'Organismo di Vigilanza, designato quale sostituto. Qualora il conflitto riguardi entrambi, la segnalazione può essere indirizzata direttamente al sostituto, ovvero il segnalante può avvalersi del canale esterno istituito presso l'ANAC alle condizioni di cui all'art. 10. L'Amministratore Unico non ha accesso al canale, né ai contenuti delle segnalazioni o all'identità dei segnalanti.

ART. 5 — CANALI DI SEGNALAZIONE

In ragione delle dimensioni della Società, il canale interno è strutturato in forma semplificata e consente di presentare la segnalazione con le seguenti modalità, tra loro alternative. In forma scritta, mediante invio alla casella di posta elettronica dedicata segnalazioni.ilverde@pec.it (casella dedicata), attivata esclusivamente per tale finalità, alla quale ha accesso il solo gestore con credenziali riservate, ovvero mediante lettera in doppia busta chiusa indirizzata al gestore presso il recapito indicato nella circolare informativa, secondo le istruzioni contenute nei moduli allegati. In forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il gestore, da fissarsi entro un termine ragionevole e comunque non superiore a quindici giorni dalla richiesta, in luogo idoneo a garantire la riservatezza; il colloquio è documentato con verbale sottoscritto dal segnalante, che può verificarlo e rettificarlo.

Al fine di accrescere la riservatezza della trasmissione elettronica, si raccomanda al segnalante di utilizzare un indirizzo di posta personale e non aziendale e di trasmettere la segnalazione mediante il modulo allegato in formato protetto da password, comunicando la password con separata modalità indicata dal gestore. La Società si riserva di sostituire il canale di posta elettronica con una piattaforma informatica dotata di strumenti di crittografia, in conformità alle Linee guida ANAC sui canali interni, dandone comunicazione ai destinatari.

ART. 6 — CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere la descrizione dei fatti, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati, le generalità o gli elementi che consentano di identificare i soggetti coinvolti e l'indicazione di eventuali documenti o testimoni. Il segnalante può utilizzare il modulo prestampato allegato alla presente procedura. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono prese in carico e trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie; al segnalante anonimo successivamente identificato che abbia subito ritorsioni si applicano le tutele di cui all'art. 9.

ART. 7 — GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedergli integrazioni. Procede quindi alla valutazione preliminare di ammissibilità e, se la segnalazione è ammissibile, all'istruttoria, anche mediante acquisizione di documenti e audizione di persone, con modalità idonee a non rivelare l'identità del segnalante. Il gestore fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione. All'esito, il gestore archivia la segnalazione con motivazione ovvero trasmette gli esiti all'Amministratore Unico, senza indicazione dell'identità del segnalante, per l'adozione delle misure correttive e disciplinari; ove la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico, gli esiti sono comunicati all'assemblea dei soci. Ogni segnalazione è annotata nel Registro delle segnalazioni tenuto dal gestore.

ART. 8 — RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui essa possa evincersi non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono tutelate anche l'identità delle persone coinvolte e menzionate. Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso espresso, qualora la contestazione si fondi in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Società in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 24/2023, previa informativa agli interessati; i dati manifestamente non utili

sono cancellati immediatamente. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale.

ART. 9 — DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE

È vietato ogni atto ritorsivo nei confronti del segnalante e dei soggetti di cui all'art. 2, quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione, il demansionamento, il mutamento di funzioni o del luogo di lavoro, la mancata promozione, le note di merito negative, la discriminazione, le molestie, la mancata conversione o il mancato rinnovo del contratto a termine. Le tutele si applicano quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere vere le informazioni segnalate. Gli atti ritorsivi sono nulli e, nei procedimenti relativi, spetta a chi li ha posti in essere dimostrare che sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

ART. 10 — CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso i canali indicati sul sito istituzionale dell'Autorità, nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare, quando il canale interno non sia attivo o non sia conforme, quando la segnalazione interna non abbia avuto seguito, quando il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o determinerebbe rischio di ritorsione, ovvero quando la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Resta ferma la facoltà di divulgazione pubblica alle condizioni dell'art. 15 del medesimo decreto. Per le violazioni rilevanti esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello, la segnalazione può essere effettuata soltanto attraverso il canale interno.

ART. 11 — SISTEMA DISCIPLINARE

Costituiscono illecito disciplinare, sanzionato secondo il sistema disciplinare del Modello, la commissione di atti ritorsivi, l'ostacolo o il tentativo di ostacolo alla segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza, l'omessa istituzione o gestione del canale secondo la presente procedura, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

ART. 12 — RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

Il gestore informa l'Organismo di Vigilanza, in forma aggregata e senza elementi identificativi del segnalante, delle segnalazioni ricevute e del loro esito, e senza ritardo di quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'Organismo ne dà conto nei propri verbali e nella relazione annuale. La procedura è portata a conoscenza di tutti i destinatari mediante consegna con firma per ricevuta, affissione in luogo accessibile e, ove esistente, pubblicazione sul sito internet della Società; è inoltre illustrata nelle sessioni formative sul Modello 231. La procedura è aggiornata in caso di modifiche normative od organizzative ovvero quando l'esperienza applicativa ne evidenzi la necessità.

Allegati: moduli operativi per le segnalazioni (modulo prestampato, testo tipo e-mail, istruzioni per la busta chiusa, circolare informativa, avviso di ricevimento).

Adottata con determina dell'Amministratore Unico del 10/11/2026, previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza espresso con Verbale n. 004/2026.